



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 16 del 7 febbraio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

La Corte di giustizia, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato, ha ribadito le regole contenutistiche dell'ordinanza con la quale il giudice nazionale dispone il rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Nel sottolineare che la conoscenza dei requisiti della decisione così come indicati nell'art. 94 del regolamento di procedura costituisce un preciso obbligo del giudice che si inquadra nell'ambito della cooperazione istituita dal predetto art. 267, ha evidenziato il carattere essenziale della descrizione del contesto di fatto e di diritto della controversia, delle ragioni alla base dell'individuazione delle disposizioni del diritto UE di cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione, nonché del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito.

Il tutto a pena di irricevibilità della domanda promossa dal giudice nazionale.

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. VIII, ordinanza 12 dicembre 2023, C-407/23, Hera Luce Srl

Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Presentazione del contesto di fatto e di diritto della controversia nazionale e dei motivi che rendono necessaria una risposta alla questione pregiudiziale – Mancanza – Irricevibilità manifesta

Va dichiarata manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale che non soddisfa i requisiti cumulativi esplicitamente indicati dall'articolo 94 del regolamento di procedura (1).

(1) I. – Con la pronuncia in rassegna la Corte di giustizia UE ha ribadito come la mancata sufficiente illustrazione, nella decisione di rinvio ex art. 267 TFUE, del contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale, delle ragioni sottese all'individuazione delle disposizioni del diritto UE di cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione, nonché del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito, determina l'irritualità della decisione di rinvio pregiudiziale.

Nel caso oggetto dell'ordinanza in rassegna, la domanda pregiudiziale è stata promossa con ordinanza Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2023, n. 5615, resa nell'ambito del giudizio d'appello promosso da Hera Luce s.r.l. nei confronti della sentenza 27 maggio 2022, n. 242 del

T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, che ha respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti avverso la delibera del Consiglio comunale di Trieste n. 22 in data 10 giugno 2021, recante la dichiarazione di fattibilità tecnico economica e di interesse pubblico della proposta di *project financing* pervenuta all'amministrazione da parte di Citelum s.a., concernente la "concessione della gestione del servizio di illuminazione pubblica della rete semaforica, di assistenza alla viabilità cittadina, dei servizi Smart City e delle luminarie e addobbi natalizi del Comune di Trieste".

II. – L'iter argomentativo della Corte – sviluppatosi sulla base della previsione dell'art. 94 del regolamento di procedura – si è così articolato:

- a) il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, C-558/18 e C-563/18, *Miasto Łowicz e Prokurator Generalny*, punto 44 e giurisprudenza ivi citata);
- b) poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve illustrare, nella decisione stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2020, C-430/19, *C.F. (Verifica fiscale)*, , punto 23 e giurisprudenza ivi citata];
- c) a tal riguardo, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nella decisione di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall'altro, ai governi degli Stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferitogli dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia UE. Spetta alla Corte assicurare che tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, C-570/19, *Irish Ferries*, punto 134 e giurisprudenza ivi citata);
- d) i requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all'articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell'ambito della cooperazione istituita dall'articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C-19/14, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C-208/20 e C-256/20, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia UE all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1);
- e) in relazione alla specifica vicenda oggetto della controversia nazionale:
 - e1) l'ordinanza di rinvio pregiudiziale contiene solo una presentazione estremamente succinta del contesto di fatto della controversia oggetto del

procedimento principale, nonché una descrizione assai lacunosa del quadro giuridico nazionale applicabile;

- e2) il giudice nazionale non spiega in che modo i principi del diritto UE di cui chiede l'interpretazione sarebbero rilevanti nella presente causa;
- e3) il giudice del rinvio non stabilisce alcun collegamento tra i principi del diritto UE cui fa riferimento e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito;
- e4) il giudice del rinvio non ha fornito elementi sufficienti per poter valutare se l'eventuale aggiudicazione della concessione di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2014/23/UE o della direttiva n.2006/123/CE, né, ancora, ha indicato il valore stimato della concessione di cui trattasi, sicché non è possibile per la Corte verificare se sia stata raggiunta la soglia di applicabilità prevista dalla direttiva n. 2014/23/UE.

III. – Per ulteriori approfondimenti si segnala quanto segue:

- f) l'art. 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia UE prevede che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba recare:
 - f1) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
 - f2) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
 - f3) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto UE, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale;
- g) gli artt. 267 TFUE e 94 del regolamento di procedura della Corte, alla luce dell'art. 47, secondo comma, e dell'art. 48, par. 1, Carta dei diritti fondamentali UE, devono essere financo interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale interpretata in modo da imporre al giudice del rinvio di dichiarare la propria incompetenza con riguardo ad un procedimento dinanzi ad esso pendente per aver esposto, nell'ambito della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto del procedimento stesso (Corte di giustizia UE, 5 luglio 2016, C-614/14, Atanas Ognyanov, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2017, 153);
- h) sulla manifesta irricevibilità del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 53, par. 2, del citato regolamento di procedura, cfr.:
 - h1) Corte di giustizia UE, sez. IX, ordinanza 28 maggio 2020, C-17/20, MC (oggetto della News US in data 25 agosto 2020) in tema di informazioni interdittive antimafia, secondo cui la mancata dimostrazione di criteri di collegamento di detta materia con l'ordinamento UE, la connotazione del diritto di difesa procedimentale, quale principio fondamentale del diritto eurounitario, ma invocabile solo nell'ambito di quest'ultimo, nonché il perimetro applicativo dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE (il quale si rivolge non agli Stati membri bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi

dell'Unione europea), rendono la questione sollevata dal giudice nazionale manifestamente irricevibile;

h2) Corte di giustizia UE, sez. X, ordinanza 27 aprile 2017, n. C-595/16, Emmea s.r.l. (oggetto della News US in data 16 febbraio 2018), pronunciata a margine di una controversia che, secondo il giudice nazionale rimettente, coinvolgeva la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi previste dal TFUE: in questo caso la Corte UE ha dichiarato la manifesta irricevibilità del quesito interpretativo in quanto l'ordinanza del giudice nazionale, a fronte di una controversia i cui elementi risultavano tutti collocati all'interno di un solo Stato membro, non aveva indicato sotto quale profilo la controversia presentasse un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle libertà fondamentali;

i) in generale, sulla valutazione di ricevibilità di un rinvio pregiudiziale, oltre alle indicazioni ed alla casistica già illustrate, tra le altre, nella citata News US del 16 febbraio 2018, cfr., in dottrina, G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2020, 434 ss., in cui si illustrano le diverse ipotesi nel tempo elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, qui di seguito riportate fra le tante:

i1) perché una domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, essa deve essere necessaria ai fini della soluzione della controversia che il giudice del rinvio è chiamato a dirimere (sentenza sez. III, del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata in News US n. 83 del 3 novembre 2021), il che presuppone che le disposizioni del diritto dell'Unione su cui tale domanda verte siano applicabili a detta controversia (Corte di giustizia UE, sez. VII, 27 aprile 2023, C-70/22, Viagogo AG, Ticketone S.p.A., oggetto della News UM in data 19 luglio 2023 cui si rinvia per maggiori approfondimenti); secondo costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito della cooperazione tra la corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti riguardanti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all'art. 94 del regolamento di procedura della corte (sentenza 19 aprile 2018, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, in *Foro it.*, Rep. 2018, voce Unione europea, n. 1533): pertanto, è segnatamente indispensabile, come enuncia l'art. 94, lett. a), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio contenga un'esposizione sommaria dei fatti rilevanti quali constatati dal giudice del rinvio o, quantomeno, un'illustrazione delle circostanze di fatto su cui si basano le questioni (sentenza 3 dicembre 2019, Iccrea Banca, C-414/18, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, in *Foro it.*, Rep. 2019, voce cit., n. 1680), nonché l'esposizione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di talune disposizioni di diritto dell'Unione e del legame che esso stabilisce tra tali disposizioni e la legislazione nazionale applicabile alla controversia principale (ordinanza 5 giugno 2019, Wilo Salmson France, C-10/19, punto 15);

i2) dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell'art. 267 TFUE discende che i giudici di cui al detto comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione

di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell'Unione, onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della controversia (Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata);

- i3) spetta al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata): l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di una questione di interpretazione del diritto UE sollevata da una delle parti nel procedimento principale, la determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano soltanto al giudice nazionale e tali parti non possono imporre o modificarne il tenore (Corte di giustizia UE, sez. II, 22 dicembre 2022, C-83/21, Airbnb Ireland UC plc, Airbnb Payments UK Ltd, oggetto della News UM in data 27 gennaio 2023;
- i4) la Corte ha escluso di poter pronunciare in presenza di questioni puramente ipotetiche o non obiettivamente necessarie al giudice nazionale, o comunque senza un collegamento sufficiente con l'oggetto della causa, come ad es. nelle ipotesi di *fictio litis* (qualora, addirittura, le parti siano perfettamente d'accordo sull'esito del litigio e sull'interpretazione delle conferenti norme comunitarie: cfr., ad es., le due sentenze "*Foglia*", l'una 11 marzo 1980, C-104/79, in *Foro it.*, 1980, IV, 254 ss., nonché in *Giust. civ.*, 1982, I, 561, e l'altra 16 dicembre 1981, C-244/80, in *Giust. civ.*, 1982, I, 561), così, tuttavia, finendo per andare ben oltre il dettato letterale di cui all'art. 267, comma 2, TFUE (secondo cui il giudice nazionale, a fronte di una questione interpretativa, "*può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi...*", dal che dovrebbe discendere che la valutazione circa la "*necessarietà*" del rinvio pregiudiziale sia oggetto di valutazione esclusiva del giudice del rinvio);
- i5) in secondo luogo, non mancano ipotesi in cui la decisione di "*irricevibilità*" deriva dall'eccessiva parsimonia dell'ordinanza di rinvio, contenente ad es. indicazioni troppo scarse o imprecise, tali da non consentire una definizione del quadro di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate;
- i6) cfr. anche Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 5 aprile 2011, C-119/09, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2011, 1085 ss., con nota di G. TASSONI, *La pubblicità commerciale tra autogoverno degli Ordini professionali e regole del mercato dei servizi*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, 209 ss., secondo la quale spetta al giudice *a quo*, investito della controversia principale, valutare se le disposizioni nazionali siano idonee a compromettere seriamente il risultato prescritto da una direttiva: in tale valutazione il giudice del rinvio dovrebbe, in

particolare, esaminare se le disposizioni di cui trattasi si presentino come recepimento completo della direttiva nonché determinare gli effetti concreti dell'applicazione di tali disposizioni non conformi alla direttiva e della loro durata nel tempo, mentre non spetta alla Corte verificare l'esattezza di tale valutazione nell'ambito di un esame della ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale; in ogni caso, come ha precisato *ivi* la Corte, la questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, sollevata dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, beneficia normalmente di una "presunzione di rilevanza";

- i7) ancora, più recentemente, la Corte di giustizia, nella sentenza 20 settembre 2017, C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc ed altro, in *Foro amm.*, 2017, 1780 ss., ha chiarito che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE (basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte), il giudice nazionale è l'unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale, spettando esclusivamente a lui il compito di valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni da sottoporre alla Corte; la "presunzione di rilevanza" della questione così sollevata viene meno, potendo di conseguenza la Corte rifiutarsi di statuire su di essa, soltanto qualora, segnatamente, non siano rispettati i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale riportati all'art. 94 del regolamento di procedura della Corte o appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma dell'Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non abbiano alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto del procedimento principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica; a tale riguardo, sempre nella menzionata pronuncia, la Corte ha ricordato che, anche in presenza di una giurisprudenza comunitaria che risolve il punto di diritto, i giudici nazionali mantengono la completa libertà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l'interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l'effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa;
- i8) sulla irricevibilità della domanda pregiudiziale per carenza di un interesse transfrontaliero certo (e sulla stessa nozione di "interesse transfrontaliero certo"), di recente, v. Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. IX, sentenza 14 febbraio 2019, C-710/17, Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. (oggetto della News US in data 22 febbraio 2019), secondo cui "Nell'ipotesi di contratti pubblici il cui importo è inferiore alla soglia di EUR 5 000 000 di cui all'articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18/CE, deve essere dichiarata irricevibile la questione pregiudiziale concernente norme euro-unitarie che non risultano applicabili al procedimento principale, salva tuttavia la disamina, da parte della Corte, delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato FUE e, in particolare, degli articoli 49 e 56 di tale Trattato, ossia dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell'obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che l'appalto di cui trattasi presenti un interesse transfrontaliero certo"; sez. IX, sentenza 19 aprile 2018, C-65/17, Oftalma Hospital s.r.l., con riguardo ad un appalto vertente nella materia sanitaria. Qui la Corte ha, tra l'altro, ribadito che gli appalti sotto-soglia, nel caso in cui presentino

nondimeno un interesse transfrontaliero certo, sono assoggettati alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, e segnatamente ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva; senza necessariamente imporre di procedere ad una gara, detto obbligo di trasparenza implica l'esigenza di garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta, da un lato, un'apertura alla concorrenza e, dall'altro, il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione; cfr. anche Corte di giustizia UE, sez. VI, ordinanza 23 novembre 2017, C-486/17, Olympus Italia S.r.l., oggetto della News US in data 3 agosto 2018, secondo cui *"È manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia UE quando l'ordinanza del giudice nazionale, in relazione ad una controversia concernente un appalto sotto soglia comunitaria, non fornisca dati idonei a dimostrare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo"*;

- i9) sulle "deroghe" al requisito dell'interesse transfrontaliero certo: ex aliis, Corte di giustizia UE, sez. III, 30 marzo 2006, C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl, secondo cui *"una soluzione può tuttavia risultare utile al giudice del rinvio, in particolare nell'ipotesi in cui il suo diritto nazionale imponga, in un procedimento come quello in esame, di far beneficiare un cittadino italiano degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto comunitario, un cittadino di un altro Stato membro nella medesima situazione"*;
- j) sul rinvio pregiudiziale quale strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia UE e i giudici nazionali:
- j1) Corte di giustizia UE, sez. IV, ordinanza 8 settembre 2016, C-322/15, Google Ireland e Google Italy (in *Foro amm.*, 2016, 2077), , punto 14, secondo cui *"la procedura istituita dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, mediante il quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione a questi necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere"*;
- j2) Corte di giustizia UE, seduta plenaria, 27 novembre 2012, C-370/12, Pringle (in *Giornale dir. amm.*, 2013, 148, con nota di CHITI; *Riv. giur. lav.*, 2013, II, 179, con nota di BERTOLINI; *Dir. comm. internaz.*, 2013, 521, con nota di GAMBARO, MAZZOCCHI; *Giur. cost.*, 2013, 2425, con nota di CALVANO), punto 83, secondo cui *"il procedimento istituito dall'art. 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti"*;
- j3) sull'obbligo del giudice del rinvio di osservare l'art. 94 del regolamento di procedura" della Corte: Corte di giustizia UE, sez. IV, ordinanza 8 settembre 2016, C-322/15, Google Ireland e Google Italy; sez. VI, ordinanza 3 luglio 2014, C-19/14, Talasca, punto 21, secondo cui i *"requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all'articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente"*;
- j4) sul contenuto e i requisiti della domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte di giustizia UE, ordinanza del 25 aprile 2018, C-102/17, Secretaria Regional de Saúde

dos Açores, punti 28 e 29; sez. V, 12 dicembre 2013, C-292/12, Ragn-Sells (in *Ambiente*, 2014, 207), punto 39; sez. VI, ordinanza 11 novembre 2010, C-20/10, Vino, sez. VII, ordinanza 13 gennaio 2010, C-292/09, in *Foro it.*, 2011, IV, 461 e 462, con nota di G. GRASSO, ivi un'ampia casistica sui contenuti, la motivazione, le condizioni di ricevibilità e di competenza delle decisioni di rinvio da parte di giudici italiani; ordinanza 19 marzo 1993, C-157/92, Banchemo (in *Foro it.* 1994, parte IV, 325, con nota di BARONE), punti 4 e 5; 26 gennaio 1993, da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a. (in *Riv. dir. internaz.*, 1993, 252);

k) sul rapporto tra rinvio pregiudiziale e questioni in rito (che talora esonerano dall'obbligo del rinvio) che riguardano il processo principale e sulle ipotesi di esclusione dell'obbligo di rinvio:

k1) quanto al giudicato di inammissibilità sulla condizione dell'azione: Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2018, n. 2331, secondo cui, tra l'altro_ I) *"non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale in presenza di un precedente giudicato di inammissibilità per difetto di una condizione dell'azione"* (sez. V, 23 ottobre 2013, n. 5131, in *Vita not.*, 2013, 1223); II) *"una volta verificatasi una preclusione o una decadenza processuale non può trovare ingresso la successiva richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e il conseguente obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza ex articolo 267, comma 3, TFUE"* (sez. V, 22 gennaio 2015, n. 272, in *Foro it.*, 2015, III, 345); III) principi conformi, peraltro, erano stati già affermati *in nuce* da altra pronuncia (sez. V, 7 novembre 2012, n. 5649, in *Foro it.*, 2012, III, 597, con nota di CARBONE L.), ove si era precisato che *"l'obbligo del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte UE, sancito dall'art. 267 comma 3, Trattato UE, presuppone l'esistenza non solo di un giudice ma anche di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato;*

k2) sull'auspicio che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: Corte di giustizia CE, 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, secondo cui *"La necessità di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige, [...] che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario"*;

l) sugli elementi identificativi delle questioni interpretative:

l1) in relazione alla necessità che si tratti di questione di diritto UE e non di diritto interno: Cons. Stato, sez., IV, 4 ottobre 2002, n. 5255 (in *Cons. Stato*, 2002,1, 2126), secondo cui *"Il rinvio pregiudiziale della causa alla corte di giustizia europea, volto ad ottenere l'interpretazione di norme comunitarie - rinvio obbligatorio per i giudizi nazionali di ultima istanza, e facoltativo per gli altri - postula in ogni caso: a) che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie; b) che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione delle stesse, nonché sulla loro portata, sull'ambito di efficacia e sull'oggetto della disciplina; c) che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza ai fini decisori, con valenza idonea a definire il giudizio a quo pendente dinanzi al giudice nazionale"*;

- 12) sul rapporto di identità o analogia con precedenti rinvii pregiudiziali: Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2002, n. 5505 (in *Foro it.*, 2002, I, 2709), con nota di CAPUTI;
- 13) sul carattere di “concretezza” della questione interpretativa e sulla sua configurazione quale “*antecedente logico*” alla soluzione della controversia: tra le tante, Corte di giustizia CE, 3 febbraio 1983, C-149/82, Robards, secondo cui il Trattato “*non affida alla Corte il compito di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche, ma quello di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri. L’interpretazione della norma di cui è causa va quindi, nella fattispecie, limitata al caso pendente dinanzi al giudice nazionale*”;
- 14) sulla non “fittizietà” della controversia instaurata solo per suscitare il rinvio pregiudiziale: Corte di giustizia UE, 11 marzo 1980, C-104/79, Foglia (menzionata nell’ordinanza in rassegna), laddove si evidenzia che “*La funzione che l’art. 177 del Trattato affida alla Corte di giustizia è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunziarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell’insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l’applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del Trattato*”;
- m) sul tema dell’interpretazione del diritto dell’Unione e sul rinvio pregiudiziale: S. LA CHINA, *Rapporti tra Corte di giustizia delle Comunità europee e giudice italiano*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1963, 1508 ss.; E. RUSSO, *L’interpretazione dei testi normativi comunitari*, in *Trattato Iudica-Zatti*, Milano 2008, p. 263 ss.; V. SCALISI, *Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 4, 413; E. D’ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di Giustizia*, 3-90, Torino, 2012; J. ZILLER, *Diritto delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea*, Bologna, 2013, 575 ss.; P. BIAVATI, *Diritto processuale dell’Unione Europea*, Milano, 2015; B. MAMELI, *Giudicato esterno amministrativo - gli strumenti processuali del diritto nazionale dinanzi al primato del diritto europeo*, in *Giur. it.*, 2015, 1, 192; A. BRIGUGLIO, *Pregiudiziale comunitaria e processo civile*, Padova, 2015, 74 ss.